



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI BRICHERASIO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21**

Approvato alle ore 21,10 del 28/07/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì	9. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
3. BIANCIOTTO Aldo - Consigliere	Sì	10. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì	11. CARELLA Mauro - Consigliere	Sì
5. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì	12. FALCO Mauro - Consigliere	Giust.
6. MERLO Fulvia - Consigliere	Sì	13. GRANATA Antonio - Consigliere	Giust.
7. MORERO Vanessa - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. MERLO Ilario

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la Relazione del Vice Sindaco BALLARI Simone, Assessore al Bilancio;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); come modificati dal D.L. 06/03/2014, N. 16 che in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

- **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- **671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- **677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nelle determinazioni delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

- **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
- **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

DATO ATTO che l'art. 1 commi 682 e 683 della Legge 147/2013, dispone che le aliquote vengano deliberate in conformità con i servizi e costi dei servizi indivisibile del Comune individuati ed indicati analiticamente nel piano finanziario dell'anno di imposizione;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

CONSIDERATO che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data odierna;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

RICHIAMATO l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che *“Il comma 16 dell'art.53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014, è differito al 31 Luglio 2014 termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO:

- che dal 1 Gennaio 2014 l'I.M.U. non si applica più alle abitazioni principali ed assimilate per legge con le relative pertinenze, con l'esclusione di quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze;
- Che il Comune dovrà reperire le risorse di entrata mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali sono rivolte alla parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati nel piano finanziario indiato nella presente deliberazione;

RITENUTO proporre per l'anno 2014 le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) alle seguenti fattispecie imponibili:

- Abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini IMU dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011: Aliquota 1,5 per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i. Aliquota 1,0 per mille;
- DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché il parere favorevole del Revisore del Conto previsto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

Terminata l'esposizione da parte dell'Assessore delegato Sig. Ballari, ottiene la parola il Consigliere di Minoranza Sig.ra Chiappero la quale afferma "che la TASI risulta essere il tentativo più maldestro fatto dallo Stato per esigere un tributo e che le aliquote sono quelle portate nella seconda Commissione Bilancio di marzo 2014". Specifica ulteriormente, dopo l'esposizione effettuata dall'Assessore Delegato, la fattispecie della tassazione per gli immobili locati, condividendo il punto di vista dell'Assessore e sottolinea che "sarebbe più coerente attribuire il pagamento della TASI a chi occupa l'immobile ed utilizza i servizi che al proprietario". Ricorda i modesti importi che vengono pagati che talvolta risultano essere controproducenti e che erano più coerenti i 0.30 centesimi a mq;

Ottiene la parola il Consigliere di Maggioranza Sig. Picotto il quale si associa all'analisi fatta dall'Assessore Sig. Ballari e dal Consigliere Sig. Chiappero e ricorda "di essere sempre stato contrario a far pagare il proprietario "e che " la TASI è un'IMU mascherata sulla prima casa, però personalmente a malincuore si adegua e che il Gruppo di Maggioranza è comunque favorevole all'applicazione di questa tassa anomala";

Dichiarata da parte del Sindaco, chiusa la trattazione, richieste ai Capigruppo eventuali dichiarazioni di voto, sulla proposta di approvare il presente punto posto all'o.d.g., con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente :

Presenti:	n. 11.
Votanti:	n. 11
Astenuti:	zero
Voti favorevoli:	n. 11.
Voti contrari:	zero.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;
 - Aliquota 1,5 per mille – da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini IMU dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
 - Aliquota 1,0 per mille – da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.;
- 3) di stabilire l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al precedente punto 2) e per le aree edificabili;
- 4) di determinare per l'anno 2014 la detrazione d'imposta TASI di € 20,00 per ogni figlio di età inferiore a 18 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- 5) di fissare per l'anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate, entro il 16 ottobre ed il 16 dicembre;
- 6) di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelle individuate nella seguente tabella:

<i>SERVIZIO</i>	<i>COSTO ISCRITTO A BILANCIO 2014 (al netto di entrate correlate)</i>
Illuminazione pubblica e relativa manutenz.	187.000,00
Sgombero neve	20.000,00
Manutenzione ordinaria strade	28.800,00
Manutenzione aree	32.180,00
Servizio cimiteriale	19.110,00
Servizio anagrafe e stato civile	64.220,00
Servizio polizia locale	133.880,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	485.190,00
TOTALE PREVISIONE ENTRATA TASI	125.000,00

- 7) di dare atto che le aliquote TASI decorrono dal 1 gennaio 2014;
- 8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. in data odierna;
- 9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente,

Considerata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

Presenti:	n. 11.
Votanti:	n. 11
Astenuti:	zero
Voti favorevoli:	n. 11.
Voti contrari:	zero.

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del T.U. n. 267/2000.

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

RR/rs/ZR/cd

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZULLO dott. Raffaele

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: REVELLINO Roberto

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/08/2014

Bricherasio, li 21/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 06/08/2014 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li 06/08/2014

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 06/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele